

COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LUINESE

*Via Collodi, 4
21016 LUINO (VA)
Tel. 0332/536520 fax 0332/536498
[http: www.cm-valliluinese.va.it](http://www.cm-valliluinese.va.it)*

MODALITA' DI RACCOLTA DEI FUNGHI SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LUINESE



**L.R. N. 23 GIUGNO 1997, NR. 24 “RACCOLTA, INCREMENTO E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI”**

**“REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI SUL TERRITORIO DELLA
COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LUINESE”
DELIB. ASSEMBLEARE NR. 10 DEL 13/3/2000**



L.R. 23 giugno 1997 nr. 24

(omissis)

Art. 2 - AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA

1. La raccolta sul territorio regionale avviene secondo le modalità previste dalla legge 352/93; i Comuni, singoli o associati, possono determinare le modalità di autorizzazione ed i criteri per il rilascio di eventuali permessi a chiunque ne faccia richiesta, anche mediante il rilascio di appositi tesserini stagionali, settimanali o giornalieri.
2. Qualora il Comune intenda avvalersi della facoltà concessa dal comma 1, assume le deliberazioni conseguenti entro il 31 marzo di ogni anno.
3. I Comuni, per quanto previsto dai commi 1 e 2, possono delegare la propria Comunità Montana o il consorzio forestale, se costituito.

Art. 3 - MODALITA' DI RACCOLTA

Su tutto il territorio regionale, la raccolta regolarmente autorizzata è consentita secondo le modalità di seguito indicate:

- a) la raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei;
- b) la raccolta è consentita dall'alba al tramonto;
- c) il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico carpoforo di *Armillaria mellea*;
- d) la raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di *Armillaria mellea* per i quali è consentito il taglio del gambo;
- e) è obbligatoria la pulizia sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste pertanto obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici;
- f) è vietata la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio in genere;
- g) è vietata la raccolta di funghi decomposti;
- h) è vietata la raccolta di ovuli chiusi di *Amanita cesarea*;
- i) è vietato l'uso di contenitori di plastica per il trasporto;
- j) è obbligatorio l'uso di contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto .



(omissis)



REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LUINESE

DEL. ASS. NR. 10 DEL 13/03/2003

In base alle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 1 della predetta L.R. 24/97, (i Comuni possono determinare le modalità di autorizzazione alla raccolta ed i criteri per il rilascio di eventuali permessi a chiunque ne faccia richiesta, anche mediante il rilascio di appositi tesserini), nonché nel comma 3 del medesimo art. 2, (i Comuni possono delegare la propria Comunità Montana per le finalità di cui sopra), a seguito di delega rilasciata dai Comuni membri, l'Assemblea della Comunità Montana Valli del Luinese, nella seduta del 13 marzo 2000, con deliberazione nr. 10, ha approvato apposito regolamento disciplinante le modalità di raccolta dei funghi epigei sul territorio, il cui testo è di seguito riportato:

Art. 1 IDENTIFICAZIONE TERRITORIALE

Il territorio dei Comuni aderenti al presente regolamento, individuati nell'allegato "a", che fanno parte della Comunità Montana Valli del Luinese, viene individuato come unico comprensorio omogeneo ai fini della raccolta dei funghi in tutte le loro molteplici varietà.

Art. 2 RESIDENZA

Ai fini del presente regolamento in relazione al regime autorizzatorio in esso previsto, sono considerati residenti i cittadini regolarmente iscritti nei registri dell'anagrafe della popolazione residente nei Comuni aderenti al presente regolamento.

Art. 3 MODALITA' DI RACCOLTA

1. In tutto il territorio della Comunità Montana Valli del Luinese, la raccolta avviene secondo le modalità previste dalla legge 352/93 e secondo le disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. 24/97.
2. La raccolta è vietata nei casi previsti dall'art. 5 della L.R. 24/97.

Art. 4 QUANTITA'

Il limite giornaliero pro – capite è determinato in 3 kg, salvo che tale limite sia superato da un unico esemplare.



Art. 5 AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA

1. La raccolta dei funghi nel territorio della Comunità Montana Valli del Luinese, così come individuato dall'art. 1 del presente regolamento, è subordinata a:



a) esibizione di un documento di identità per i cittadini di cui all'art. 2;



b) esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento, indicante il periodo di riferimento, per i restanti cittadini.

2. Le quote di riferimento, uguali per tutti i Comuni aderenti al presente regolamento, sono così identificate:

PERMESSO ANNUALE

€ 26,00

VALIDO FINO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO

3. Per i cittadini di cui all'art. 2 la raccolta dei funghi è gratuita.

Art. 6 DESTINAZIONE DEGLI INTROITI

I proventi derivanti dai permessi di cui all'art. 5, comma 2, e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 8, sono introitati dalla Comunità Montana Valli del Luinese. Gli introiti relativi al rilascio dei permessi sono utilizzati prioritariamente per opere di riqualificazione e tutela ambientale.

Art. 7 VIGILANZA



La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto del presente Regolamento è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Venatorie, agli organi di polizia locale montana e rurale, alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 105/80 "Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica" ed ai dipendenti della Comunità Montana, della Provincia, dei Comuni e degli Enti di gestione in possesso della qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria.

Art. 8 SANZIONI

Per quanto concerne le violazioni del presente Regolamento, si applicano integralmente le sanzioni previste dall'art. 9 della L.R. 24/97.

Art. 9 ORARIO DI RACCOLTA



La raccolta dei funghi è consentita dall'alba al tramonto.



Art. 10 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione da parte dell'Assemblea della Comunità Montana Valli del Luinese e previa pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio della Comunità Montana ed è vincolata per tutti i Comuni aderenti.
2. Nel corso dell'anno non possono essere apportate modifiche. Eventuali proposte di modifica o eventuali recessioni da parte dei Comuni aderenti devono essere presentate alla Comunità Montana Valli del Luinese entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Copia del presente regolamento è trasmessa, per conoscenza, alla Provincia e al Corpo Forestale dello Stato, coordinamento distrettuale di Varese.

Art. 11 NORME TRANSITORIE

Al fine dell'applicazione del presente regolamento per tutto quanto in esso non espressamente indicato, si applicano le norme della legge 352/93 e della legge regionale 24/97.

MODALITA' PER IL VERSAMENTO

Il pagamento di € 26,00, previsto dall'art. 5 del predetto regolamento, deve essere effettuato tramite versamento sul conto corrente postale n. 10669216 intestato a: "Comunità Montana Valli del Luinese – Via Collodi, 4 – 21016 LUINO (VA)" e completato con i propri dati anagrafici; nello spazio riservato alla causale dovranno essere riportati i dati anagrafici e la seguente dicitura "Tesserino raccolta funghi anno...". La ricevuta è personale e deve essere esibita in caso di controlli da parte delle autorità preposte alla vigilanza.

COMUNI ADERENTI

Allegato "a"

Agra	Luino
Brezzo di Bedero	Maccagno
Brissago Valtr.	Mesenzana
Castelveccana	Montegrino
Curiglia con M.	Pino L.M.
Dumenza	Portovaltravaglia
Germignaga	Tronzano L.M.
Grantola	Veddasca

NUMERI UTILI



112 CARABINIERI
113 POLIZIA
115 VIGILI DEL FUOCO
116 ACI SOCCORSO STRADALE

118 EMERGENZA SANITARIA
1515 CORPO FORESTALE DELLO STATO
0332/536520 COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LUINESE
0332/511101 C.A.I. LUINO
0332/510014 C.A.I. GERMIGNAGA
0332/539320 A.S.L. LUINO – INFORMAZIONI SULLA
COMESTIBILITA' DEI FUNGHI

COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LUINESE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
TEL. 0332/536520 INT. 101/102
FAX 0332/501533